Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale

A.C. 2579

Nota di verifica n. 259
22 ottobre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2579
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Relatore per la Commissione di merito:	Migliore
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	IV Difesa

Finalità

Il testo del disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1384) – reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti della Convenzione e del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Il Protocollo di modifica del testo della Convenzione n. 108 (sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale), ha lo scopo di aggiornare il quadro giuridico preesistente per renderlo atto a contrastare con più efficacia le violazioni del diritto alla protezione dei dati che assumono rilievi di crescente gravità e meritano interventi specifici. L'adeguamento realizzato tiene conto delle nuove esigenze di una flessibilità necessaria per non impedire il flusso dei dati attraverso le frontiere e di fornire robuste ed efficaci garanzie nel trattamento dei dati personali.	La **relazione tecnica** in linea generale segnala gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dalla maggior parte delle disposizioni del protocollo in esame di modifica della Convenzione *de qua*, ed assicura che si tratta di disposizioni normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale. In tal senso, gli adempimenti connessi all'attuazione della Convenzione potranno essere espletati dalle competenti amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Protocollo introduce rilevanti innovazioni come l'obbligo di comunicare le violazioni dei dati (*data breach*) e il rafforzamento del principio di minimizzazione dei dati e di

	trasparenza dell'elaborazione. Tali elementi sono ritenuti principi fondamentali per conservare la fiducia nell'ambiente digitale. L'intervento in questione è volto anche a perseguire il rispetto del principio della c.d. *privacy by design*, introducendo ulteriori tutele nell'ambito dei trattamenti algoritmici, come il diritto di ottenere informazioni sulla logica posta alla base dell'elaborazione dei dati.
Articolo 3: emendativo dell'articolo 2 della Convenzione, introduce le definizioni di trattamento dei dati, nonché quelle di titolare, destinatario e responsabile del trattamento dei dati.	La **relazione tecnica** evidenzia, in via generale, che gli obblighi contenuti nel Protocollo addizionale a carico del "titolare" e, ove applicabile, del "responsabile" del trattamento, che in base alla norma in esame del Protocollo possono essere effettivamente anche pubbliche autorità, non hanno un carattere innovativo rispetto a quanto già ampiamente previsto dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare dal D.lgs. n. 196/2003, cosi come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, pienamente applicabile dal 25 maggio 2018.
Articolo 8: emendativo dell'articolo 6 della Convenzione, prevede che siano disposte con legge garanzie che tutelino contro i rischi che il trattamento di dati sensibili può presentare per gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, in particolare un rischio di discriminazione.	La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.
Articolo 9: emendativo dell'articolo 7 della Convenzione, si riferisce all'obbligo di adottare appropriate misure di sicurezza per evitare accessi illegittimi o accidentali ai dati o la loro distruzione, o disseminazione non legittima ed impone agli Stati membri di prevedere che il titolare notifichi all'autorità di protezione dati le eventuali violazioni dei dati (c.d. *data breach*).	La **relazione tecnica** afferma che tali obblighi sono già contenuti negli articoli da 32 a 34 del Regolamento 2016/679 (relativi alla sicurezza dei dati personali), pertanto pienamente applicabili.
Articolo 10: che introduce un nuovo articolo 8 della Convenzione, in tema di trasparenza del trattamento prevede che il titolare del trattamento informi gli interessati dei dati che li riguardano al fine di garantire un trattamento equo e trasparente dei dati personali.	La **relazione tecnica** non commenta specificamente la norma.
Articolo 12: (nuovo articolo 10 della Convenzione) introduce il principio di "responsabilizzazione" (c.d. *accountability*, ovverossia l'obbligo del titolare, e se del caso del responsabile, non solo di garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati ma anche di comprovarne l'osservanza).	La **relazione tecnica** afferma che tali obblighi sono già contenuti nell'articolo 25 del Regolamento 2016/679 che prevede espressamente i principi di: a) minimizzazione; b) protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*); c) protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*).

Introduce altresì l'obbligo dei titolari (e, ove applicabile, dei responsabili), di esaminare preventivamente l'impatto del trattamento che si intende effettuare sui diritti e le libertà dell'interessato e di configurarne tale trattamento in modo tale da prevenire o minimizzare il rischio di interferenza con gli stessi diritti e libertà fondamentali.	
Articolo 14: (nuovo articolo 11 della Convenzione) disciplina gli interventi in tema di eccezioni alle previsioni poste a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali del singolo individuo in caso di superiore interesse rappresentato dalla tutela della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e di importanti interessi economici e finanziati dello Stato, l'imparzialità e l'indipendenza del potere giudiziario o la prevenzione, l'investigazione e il perseguimento di reati e l'esecuzione di sanzioni penali e altri obiettivi essenziali di interesse pubblico generale. Inoltre, viene stabilito che deve essere osservata un'adeguata proporzione tra la tutela della persona interessata o dei diritti e delle libertà fondamentali altrui, in particolare la libertà di espressione.	La **relazione tecnica** descrive il contenuto della norma.
Articolo 19: (nuovo articolo 15 della Convenzione) prevede che ciascuna Parte sia dotata di una o più autorità di controllo, il cui compito è di assicurare il rispetto dei principi della Convenzione.	La **relazione tecnica** afferma che anche questa norma non comporta alcun onere ulteriore per il bilancio dello Stato, posto che l'autorità di controllo (indicata anche all'articolo 51 del Regolamento 2016/679), in base all'articolo 2-*bis* del D.lgs. n. 101/2018, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, con competenze e risorse idonee a rispondere a quanto richiesto dal Protocollo emendativo. Le funzioni previste dalla stessa norma del Protocollo non innovano rispetto a quanto già ricompreso nei compiti e poteri delineati dagli articoli 57 e 58 del Regolamento 2016/679 e dall'articolo 154 del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dall'articolo 14 del D.lgs. n. 101/2018.
Articoli 21, 22 e 23: (nuovi artt. 16, 17 e 18 della Convenzione) prevedono in capo alle Parti obblighi di reciproca assistenza in favore delle altre Parti (artt. 21 e 22) e dei soggetti interessati (art. 23).	La **relazione tecnica** afferma che le norme prevedono obblighi di reciproca assistenza in capo alle Parti già ampiamente esercitati dal garante in base alla normativa esistente, in particolare ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. 196/2003, così come modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 101/2018. Tale norma espressamente richiama, tra i compiti del Garante, quello di esercitare la funzione di controllo e assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali e in particolare dalle

	disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati di cui all'art. 13 della Convenzione medesima. Il Protocollo addizionale apporta modifiche agli obblighi di assistenza che non paiono comportare oneri aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.
Articolo 30: disciplina il funzionamento del Comitato consultivo della Convenzione.	La **relazione tecnica** sottolinea che è prassi del Consiglio d'Europa sostenere le spese (anche attraverso i contributi che ciascun Paese membro offre annualmente a sostegno dell'organizzazione) relative alla partecipazione dei delegati alle riunioni dei comitati di esperti, incluso dunque il Comitato della Convenzione previsto dagli artt. 28-30 e Protocollo. È quanto avviene peraltro con riferimento all'attuale Comitato consultivo della Convenzione n. 108 (di cui il Garante per la protezione dei dati personali è parte da anni), le cui trasferte sono interamente rimborsate dal Consiglio d'Europa. Si segnala, a tal proposito, che l'articolo 28, comma 3, del Protocollo specifica che solamente le Parti che non fanno parte del Consiglio d'Europa saranno chiamate a contribuire alle attività del futuro Comitato della Convenzione secondo modalità previste dal Comitato dei Ministri in accordo con le Parti stesse.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	**ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA**
Articolo 3: designa il Garante per la protezione dei dati personali come Autorità di controllo di cui all'articolo 15 della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, come modificato dall'articolo 19 del Protocollo in esame.	La **relazione tecnica** non commenta specificamente le norme.
Articolo 4: prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che evidenzia il carattere ordinamentale delle disposizioni del Protocollo contenenti in larga parte interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale, i cui adempimenti potranno essere espletati dalle competenti amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si segnala altresì che le norme introdotte dall'Accordo in esame sono per lo più riproduttive di quanto già previsto a legislazione vigente. Sulla base di tali presupposti

non si hanno osservazioni da formulare; poiché peraltro la stessa RT segnala "*gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dalla maggior parte delle disposizioni del protocollo in esame di modifica della Convenzione de qua*", sarebbe utile acquisire una conferma che la valutazione di neutralità riguardi invece il complesso delle disposizioni del provvedimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 4 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.